

TRIBUNALE DI CATANZARO

Sez. Fallimentare

**Ricorso per l'ammissione alla procedura familiare di composizione della crisi da
sovraindebitamento**

Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

(art. 66 e ss. D.lgs n. 14/2019 e art 7 bis L. n. 176/2020)

CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

**della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Catanzaro iscritta al
n. 129/2022 G.E. dott.ssa Chiara Di Credico- udienza 8/2/2024**

Nell'interesse dei coniugi: **Romanò Maurizio**, nato a Catanzaro (CZ) in data 4.05.1963 (C.F: RMNMRZ63E04C352K) ed ivi residente alla via Giovanni Paolo Parisio n. 3, e **Fasano Roberta** nata a Catanzaro (CZ) il 4.03.1965 (C.F: FSNRRT65C44C352W) ed ivi residente alla via Giovanni Paolo Parisio n. 3, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall' Avv. Lidia Viapiana (c.f.: VPNLDI60M51C352Y – fax: 0961/720207 – pec: lidia.viapiana@avvocaticatanzaro.legalmail.it), presso il cui studio, sito in Catanzaro, Piazza F. Stocco n. 10, sono elettivamente domiciliati, si espone quanto segue.

I sigg.ri Romanò Maurizio e Fasano Roberta sono coniugi e membri dello stesso nucleo familiare ai sensi dell'art 66 d.lgs. n. 14/2019. Gli stessi versano in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento, così come definita dall' art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e rivestono la qualifica di “*consumatore*” ai sensi della medesima disposizione.

Per tali motivi, in data 31.01.2023 gli istanti hanno depositato all'OCC, istituito presso il COA di Catanzaro, istanza per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento (n. Registro 6/2023 prot. n. 33 del 31/01/2023) e contestuale istanza di nomina del gestore della crisi.

A tale fine veniva nominata l'avv. Maria Adelaide Scarfone che accettava l'incarico.

Nei mesi successivi gli istanti hanno collaborato con detta professionista al fine di valutare e proporre la migliore soluzione possibile, tenendo conto nella giusta considerazione le ragioni sottese alla ratio del D.Lgs. 14/2019 ss.mm. nonché di quelle del ceto creditorio.

Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.



La proposta degli istanti, come accertato ed attestato dall'OCC, è ammissibile poiché gli stessi, quali debitori/consumatori:

a) non sono assoggettabili alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/2019;

b) non hanno mai fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

c) non hanno mai subito per cause imputabili uno dei provvedimenti di cui all' art. 72 d.lgs. n. 14/2019;

d) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode;

e) non hanno mai richiesto ulteriori finanziamenti, oltre al mutuo in essere, neppure per sopperire, in alcuni cruciali momenti, alle più elementari esigenze di vita;

f) sono stati in grado di fornire documentazione al fine di consentire all'OCC di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale ed in particolare: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione in relazione a ciascun debitore; b) della consistenza e della composizione del loro patrimonio; c) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) degli stipendi e di tutte le altre entrate del nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.

Inoltre, in allegato al presente ricorso trasmettono la relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi istituito presso il COA di Catanzaro che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata da ciascun debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di ciascun debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Gli stessi, inoltre, non hanno messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare la loro esposizione debitoria, si ribadisce, venutasi a creare in modo del tutto incolpevole.

Nell'illustrare la presente proposta si precisa che la debitoria maggiore attiene al mutuo ipotecario contratto dai coniugi in data 06.03.2007 per un importo iniziale pari ad € 90.000,00, per l'acquisto della prima casa dove ancora gli stessi vivono, sita in Catanzaro alla Via Giovanni Paolo Parisio, oltre che di tributi locali e bollo auto.



La suddetta abitazione oggi risulta oggetto di esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Catanzaro, rubricata al n. 129/2022 R.G.E. (udienza 8.02.2024), intrapresa con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 21.11.2021, da Intesa San Paolo SPA (procuratrice di Berica ABS 3 s.r.l.).

Sul punto giova evidenziare che al momento in cui è stato contratto il mutuo il Romanò era dipendente, con la qualifica di impiegato, presso Villa Nuccia Casa di Cura s.r.l., sicchè l'acquisto della prima casa non può dirsi essere stato incauto.

Ed invero, per come accertato dall'O.C.C. la situazione di difficoltà economico-finanziaria che successivamente ha colpito gli istanti trae origine dalla perdita della retribuzione allora percepita dal Sig. Romanò Maurizio, unica fonte di sostentamento del nucleo familiare, in conseguenza del licenziamento collettivo comunicatogli in data 18/2/2009 dall'allora datrice di lavoro.

Si evidenzia, altresì, che tale provvedimento risolutorio, ritualmente impugnato dall'istante, veniva dichiarato illegittimo dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 723/2011, ma che il relativo ordine di reintegra non è stato mai attuato a causa dell'intervenuto fallimento della suddetta casa di cura, dichiarato dal medesimo Tribunale con sentenza n. 32 del 19/12/2011.

Con provvedimento del 21/5/2013 il Giudice Delegato rendeva esecutivo lo stato passivo a cui il Sig. Romanò veniva ammesso, in via privilegiata, per un importo di €.60.142,65, giusta attestazione del curatore fallimentare che si allega.

Somma ancora non corrispostagli ma che, con pec del 13/10/2015 a firma del sottoscritto difensore -rimasta inevasa- gli istanti si dichiaravano pronti a cedere all'Istituto Bancario erogatore del mutuo.

A tal proposito si evidenzia che nonostante la perdita del lavoro, i debitori hanno potuto provvedere ai bisogni della famiglia ed a corrispondere i ratei di mutuo sino al giugno del 2014, sia perché dall'1/10/2010 al 17/3/2014 il Sig. Romanò ha goduto dell'indennità di mobilità, sia in quanto relativamente al TFR dovutogli dalla Casa di Cura, peraltro ottenuto tramite pignoramento presso l'Asp di CZ (procedura esecutiva esperita ante fallimento) il Sig. Romanò ne aveva disposto l'accredito sul c/c destinato unicamente all'addebito delle singole rate di mutuo, affinché venisse utilizzato (così come è stato fatto) dall'Istituto bancario a copertura parziale del debito.



Cessati detti introiti, il nucleo familiare si è trovato nella materiale impossibilità di adempiere ulteriormente alle obbligazioni assunte sicchè, come anzidetto, in data 21/11/2022 l'Intesa San Paolo Spa ha notificato atto di pignoramento immobiliare dell'immobile gravato d'ipoteca.

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dai fatti: il nucleo familiare si compone di due persone, marito e moglie; 2. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia: le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano ad € o PER UNA MEDIA TOTALE – di tutte le voci sopra indicate MENSILE PARI AD EURO 576,00 mensili (circa) dato da le spese necessarie mensili in complessive euro 260,00; o le spese necessarie bimestrali in complessivi euro 220,00 per una media mensile di € 110,00; o le spese necessarie annuali in complessive euro 1.151,00 per una media mensile di € 96,00: ripartite secondo la seguente tabella:

- Spese alimentari	€ 200,00
- Spese carburante	€ 40,00
- Ricariche telefoni mobili	€ 20,00
- Bolletta GAS	€ 70,00
- Bollette Luce	€ 60,00
- Spese condominiali	€ 90,00
- Assicurazione autovettura	€ 350,00
- Bollo Auto	€ 94,00
- Imposte comunali tari	€ 217,00
- Canone Idrico	€ 120,00
- Revisione caldaia obbligatoria	€ 70,00
- imprevisti	€ 100,00
- Vestiario	€ 200,00

Cause dell'indebitamento,

Quanto sopra descritto, dimostra inequivocabilmente che gli istanti hanno contratto il mutuo in parola all'epoca in cui la situazione economica familiare era sufficiente a garantire il rispetto degli impegni di spesa mensilmente assunti e, dunque, nella ragionevole prospettiva di potervi adempiere; ciò anche considerando il periodo (25 anni) di durata del debito verso la banca e, si ribadisce, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Sig. Romanò.



Dimostra, altresì, che gli stessi non hanno colposamente concorso a determinare il proprio sovraindebitamento poiché le gravi difficoltà economiche in cui successivamente sono venuti a trovarsi sono dovute a cause non prevedibili nè a loro imputabili. Anzi gli stessi si sono adoperati per non aggravare la loro già precaria situazione: la Sig.ra Fasano gestendo oculatamente i pochi introiti del marito e quest'ultimo dandosi da fare per rinvenire una qualsiasi forma di occupazione. Il Romanò, difatti, sino al 2020 ha preso parte a tutti i periodi formativi consentiti dalle leggi in vigore, giusta attestazione del Dirigente del Tribunale di Catanzaro che si allega, percependo un rimborso spese variabile tra le 300 e 500 €. mensili. Ciò per la durata, sebbene non continuativa, di 44 mesi e 57 giorni.

Di poi e fino ad agosto 2023, il nucleo familiare ha percepito il reddito di cittadinanza per un importo pari ad €. 659.00 mensili mediante il quale è riuscito semplicemente a sopperire alle elementari esigenze di vita, ossia all'acquisto di beni alimentari e al pagamento delle utenze di gas e luce, in verità di minimo importo sia per l'assennato uso che ne è stato fatto che per i bonus di legge.

Da ultimo, egli ha partecipato al concorso nazionale per titoli ed esami indetto dal Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi dell'art. 50 ter dl n. 73 /25/5/21 convertito in l. n. 106/23/7/2021 per il reclutamento di n. 1.000 operatori giudiziari a tempo determinato (di poi esteso ad una platea di 2.600 unità) collocandosi al n. 2372 di graduatoria.

Finalmente il 6.09.2023, in virtù del suddetto concorso, il sig. Romanò Maurizio è stato assunto (con contratto a tempo determinato e parziale della durata la durata di 18 mesi e per 18 ore settimanali) presso il Tribunale di Catanzaro, in qualità di operatore giudiziario, area II, posizione economica F1, ove tutt'ora presta attività lavorativa.

Tale assunzione ha determinato i coniugi ad avanzare la presente proposta anche in ragione della sicura probabilità che tale rapporto di lavoro verrà trasformato a tempo pieno ed indeterminato. Tale certezza deriva direttamente dalla legge ovvero dalla disciplina in tema di stabilizzazione dei lavoratori già impiegati alle dipendenze della P.A. che, negli ultimi otto anni, abbiano maturato almeno tre anni di servizio, anche se non continuativi.

Orbene, come anzidetto, il Romanò ha svolto alle dipendenze della P.A. periodi di formazione che, ad eccezione di quelli prestati con convenzioni Prov. n. 74 del 13/6/2011 e n. 28 del 7/7/2012 (della durata di anni 1 non computabile ai fini che ci occupano) ammontano a complessivi 33 mesi e 27 giorni ai quali vanno sommati agli ulteriori 4 mesi e 16 giorni che egli ha prestato (e continuerà a prestare) a decorrere dal 6 settembre 2023. Da



ciò consegue che l'istante ha già maturato il periodo (36 mesi) richiesto dalla legge ai fini della stabilizzazione definitiva del rapporto di lavoro in essere, ottenuta la quale è sua ferma intenzione sottoporre all'On.le Tribunale ed al Gestore della crisi la rimodulazione, in senso migliorativo, del piano oggetto del presente ricorso.

Ciò posto, nelle more della richiesta di inquadramento a tempo indeterminato, si è ritenuto di dover avanzare un piano di ristrutturazione dei debiti posto che tutte le circostanze soprariportate, sono documentalmente provate mediante gli allegati trasmessi al gestore della crisi ai fini della relazione ex art. 68, comma 2, CCII.

A tal fine si rappresenta quanto segue:

Passivo

Nel dettaglio si riportano tutti i debiti contratti dai ricorrenti.

PASSIVITA' ROMANO' MAURIZIO

Creditore	Tipo di debito	Debito iniziale
Contratto di mutuo Banca Nuova S.p.a Ceduta a Berica ABS3S.srl Procuratrice per Berica s.r.l. Intesa San Paolo S.p.a.	Mutuo Ipotecario 50%	€ 29.023,69
REGIONE CALABRIA	Bolli auto	€ 270,00



Comune di Catanzaro	TARI SERVIZIO IDRICO	€ 2.063,00
TOTALE		€ 31.356,69

• **PASSIVITA' FASANO ROBERTA**

Contratto di mutuo Banca Nuova S.p.a Ceduta a Berica ABS3S.srl Procuratrice per Berica s.r.l. Intesa San Paolo S.p.a.	Mutuo Ipotecario 50%	€ 29.023,69
TOTALE		€ 29.023,69

pertanto il debito totale complessivo accertato è pari ad € 60.380,38.

È necessario, inoltre, tenere in considerazione i costi sorti in funzione della presente procedura che verranno posti in prededuzione, quale:

- Il compenso spettante al professionista Gestore della Crisi/OCC, quantificato in € 4.133,23 come da preventivo sottoscritto dagli istanti che si allega al presente atto.

Dal prospetto che precede è dato evincere, dunque, che il debito maggiore è rappresentato dal mutuo stipulato dagli istanti con Banca Intesa San Paolo SPA (procuratrice di Berica ABS 3 s.r.l.), per l'acquisto dell'immobile adibito come abitazione principale, si ribadisce attualmente oggetto di procedura esecutiva immobiliare presso Codesto Tribunale (n. 129/2023 R.G.E.).



A fronte della suesposta situazione debitoria, il Sig. Romanò Maurizio dispone del seguente patrimonio:

L'istante è un dipendente del Ministero della Giustizia e, dal settembre 2023, presta attività lavorativa presso il Tribunale di Catanzaro, con uno stipendio attuale, mensile medio netto di € 900,00 circa, **unico flusso reddituale a disposizione del nucleo familiare ma che, per le ragioni sopra indicate, è suscettibile di un certo, sensibile miglioramento.**

Inoltre egli vanta nei confronti del fallimento Villa Nuccia Casa di Cura s.r.l., un credito pari ad **€ 60.142,65** per retribuzioni impagate, già ammesso allo stato passivo in via privilegiata giusto provvedimento del Giudice Delegato datato 21.05.2013. **Somma che ancora deve essergli corrisposta.**

PATRIMONIO MOBILIARE/BENI MOBILI REGISTRATI

Il sig. Romanò era proprietario di un'autovettura Fiat Cinquecento immatricolata il 22.05.1998 acquistata il 10.11.2011, n. targa AX682DH rinvenuta in PRA come da documento recante data 05.01.2023 (doc. n. 23). A seguito di un incidente intervenuto nell'agosto del 2023, il Romanò è stato costretto ad acquistare un'autovettura Fiat Seicento immatricolata il 22/12/2003 targata CL789KB il 02.10.2023. L'acquisto, avveniva dopo aver ottenuto il risarcimento del danno dalla compagnia assicurativa e ha pertanto dovuto procedere alla rottamazione della vecchia autovettura

Situazione patrimoniale di Fasano Roberta

La Sig.ra Fasano Roberta non ha reddito in quanto disoccupata

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare di entrambi i coniugi -proprietari al 50% -è composto da un unico immobile residenziale sito in Via Giovanni Paolo Parisio – Quartiere Materdomini del Comune di Catanzaro, censito nel N.C.E.U. del Comune di Catanzaro foglio 27 p.lla 295 sub 8, Categ.A/3, classe 2, rendita €. 352,27

Il valore di stima dello stesso è pari ad € 39.600,00 come da perizia estremamente dettagliata, redatta dall'Arch. Patrizia Bagnato, iscritta presso l'Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro n. 861, corredata da fotografie dell'appartamento, Prospetto OMI, indicazione del mercato immobiliare, Computo Metrico, planimetria e visura per immobile

Tale immobile costituisce la prima casa e luogo di residenza del nucleo familiare attualmente composta da n.2 persone, essendosi l'unico figlio trasferito a Bologna.

ATTIVO TOTALE DEI CONIUGI



L'attivo di cui, in totale, i coniugi Romanò-Fasano attualmente dispongono è quello derivante dall'attività lavorativa dipendente espletata dal Sig. Romanò.

PROPOSTA

I sigg. Romanò- Fasano, in ottemperanza alla D.Lgs 14/2019 e L. 176/2020 (art. 7 bis) propongono un accordo di ristrutturazione dei debiti di tipo familiare, quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nell'operazione di ristrutturazione dei propri debiti.

A tal fine si dà dettaglio analitico dei debiti degli istanti:

CREDITORI ROMANO' MAURIZIO

Creditore	Tipo di debito	Debito precisato	Falcidia	Privilegio	% Soddisfazione	NUOVO DEBITO
Contratto di mutuo Banca Nuova S.p.a Ceduta a Berica ABS3S.srl Procuratrice per Berica s.r.l. Intesa San Paolo S.p.a.	Mutuo fondiario n. 144207 di repertorio raccolta n.39786 50%	€ 25.839,00	20%	Si	80%	€ 20.671,20
Interessi di mora su mutuo	Interessi di mora maturati al 31.08.2022 50%	€ 1.592,34	70%	NO	30%	€ 477,70
Contratto di mutuo Banca Nuova S.p.a Ceduta a Berica ABS3S.srl Procuratrice per Berica s.r.l. Intesa San Paolo S.p.a.	Mutuo fondiario n. 144207 di repertorio raccolta n.39786 Importo degradato a chirografo a seguito falcidia 50%	€ 2.583,89	70%	NO	30%	€ 775,16



Comune di Catanzaro Ufficio Tributi	Canoni idrici e Tari	€ 2.584,49	20%	Si	80%	€ 2.067,59
Regione Calabria Settore Tributi Tasse Auto	Bollo Auto	€ 270,00	20%	SI	80%	€ 216,00
TOTALE						€ 24.207,65
CREDITORI FASANO ROBERTA						
Contratto di mutuo Banca Nuova S.p.a Ceduta a Berica ABS3S.srl Procuratrice per Berica s.r.l. Intesa San Paolo S.p.a. Interessi di mora su mutuo	Mutuo fondiario n. 144207 di repertorio raccolta n.39786 50%	€ 25.839,00	20%	SI	80%	€ 20.671,20
	Importo degradato a chirografo a seguito falcidia 50% Interessi di mora maturati al 31.08.2022 50%	€ 2.583,89	70%	NO	30%	€ 775,16
						€ 477,70
		€ 1592,34	70%	NO	30%	
TOTALE CHIROGRAFO						€
					1.252,86	
Totale						€ 21.924,06
TOTALE PRIVILEGIATI DI ENTRAMBI I CONIUGI						€ 43.625,99
TOTALE CHIROGRAFI DI ENTRAMBI I CONIUGI						€ 2.505,72
TOTALE GENERALE						€ 46.131,71
PREDEDUZIONE COMPENSO OCC CREDITI IN PREDEDUZIONE ROMANO' MAURIZIO						
						€ 2.138,43
PREDEDUZIONE COMPENSO OCC CREDITI IN PREDEDUZIONE FASANO ROBERTA						
						€ 1.994,80

Pertanto il debito complessivo comprensivo della falcidia e del compenso OCC è per il Sig. Maurizio Romano' pari ad € 26.346,08; per la Sig.ra Fasano Roberta è pari ad € 23.918,86.



Il debito complessivo di entrambi risulta essere di € 50.264,94 di cui non si propone integrale soddisfazione poiché ai sensi dell'art. 67 comma 4 CCII, il piano si presenta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La norma in esame dispone infatti: *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”*.

Orbene, per come evidenziato dalla narrativa che precede, il C.T.P nominato dalle parti nelle more del presente ricorso, dall'Arch. Patrizia Bagnato ha stimato il valore del bene immobile oggetto di mutuo in **€ 39.600,00**.

La proposta che seguirà, pertanto, prenderà in considerazione questo dato al fine di elaborare, come anzidetto, un'alternativa più conveniente rispetto a quella liquidatoria.

In particolare, si evidenzia che la normativa vigente e, precisamente, l'art. 67, comma 4, del d.lgs. n. 14/2019 prevede espressamente che *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.”*

Orbene, tenendo conto del valore di stima dell'immobile così come depositata in atti e favorevolmente valutata dal gestore della crisi, e considerando altresì che la vendita del bene nella procedura esecutiva potrebbe essere soggetta a ribassi (tant'è che molto spesso, si perviene ad aggiudicazione dopo diversi tentativi di asta) la somma che il piano prevede venga corrisposto al creditore ipotecario risulta, senza alcun ragionevole dubbio, maggiore rispetto all'eventuale ricavato della vendita coattiva.

Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito al fatto che la proposta presentata dagli odierni istanti sia decisamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che dovrebbe tenere nella doverosa considerazione l'importo sopra indicato al netto delle spese della procedura esecutiva.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:



Considerato l'introito mensile del nucleo gli istanti mettono a disposizione una somma mensile pari ad € 300,00 sicchè, il piano di ammortamento redatto dal gestore della crisi che essi fanno interamente proprio, prevede la predisposizione di n. 3 tabelle in ordine di Prededuzione, Privilegio e Chirografo, con il numero di rate e gli importi da versare mensilmente a cui si rimanda.

In particolare il piano di ristrutturazione dei debiti prevede una durata di 17 anni e 1 mese, come da n. 3 tabelle predisposte dall'OCC nella Relazione, in ordine di Prededuzione, Privilegio e Chirografo, con il numero di rate e gli importi da versare mensilmente.

Ed invero, nei primi 14 mesi verranno pagate le competenze dell'OCC e, dunque, i crediti in PREDEDUZIONE a sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) e b) che a sensi dell'art. 71 commi 4-6 del CCII.

Dal 15° mese e fino al 29° mese, verranno pagati tutti creditori privilegiati ad eccezione della banca mutuataria;

Dal 30° mese e fino al 167° mese verrà pagato l'ultimo creditore privilegiato ossia la banca mutuataria;

Di seguito, ovvero dal 168° al 206° mese verrà pagata la parte in chirografo, entrambi (privilegiati e chirografari) secondo le previsioni dell'art. 71 CCII (Cfr. relazione OCC).

Ciò, come anzidetto, per una durata complessiva di 17 anni e 1 mese

I creditori in Prededuzione verranno pagati con una percentuale del 100%.

I creditori Privilegiati verranno pagati con una percentuale dell'80%.

I creditori Chirografari verranno pagati con una percentuale dell'30%.

GARANZIA PER IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

I coniugi pongono a garanzia del proprio debito, il TFR che verrà maturato nelle more del Piano e oltre alla somma di € 60.142,65 in caso di recupero del credito che il sig. Romanò vanta nei confronti del proprio ex datore di lavoro fallito.

L'OCC ha accertato e attestato la sussistenza della meritevolezza dei ricorrenti oltre che l'assenza di colpa, malafede o frode.

Nel giudizio di meritevolezza della condotta di indebitamento da parte dei ricorrenti ha escluso che essi abbiano assunto le obbligazioni iniziali senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.



Tutto ciò premesso, i coniugi Romanò Maurizio e Fasano Roberta, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Catanzaro, ritenuti ammissibili la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori, essendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, Voglia:

- **in via preliminare**: disporre la sospensione del procedimento di espropriazione immobiliare pendente innanzi a Codesto Tribunale e recante il n. 129/2022 R.G ESPR, che potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

- **in via principale**: omologare il piano del consumatore e, per l'effetto, disporre con decreto che ai sensi dell' art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze”.

Si allega:

-Relazione del gestore della crisi e n. 36 allegati.

-provvedimenti ammissione gratuito patrocinio Romanò Maurizio e Fasano Roberta;

Ai sensi della normativa vigente in materia si dichiara che il contributo unificato è pari ad €. 98,00 che non viene versato essendo state le parti ammesse al gratuito patrocinio.

Catanzaro 23/1/2024

Avv. Lidia Viapiana

